



QUESTURA DI REGGIO EMILIA
Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Cat F/1-1-Gab-Prot. nr. 0486/2014

Reggio Emilia 14 luglio 2014

Oggetto: Licenza di porto d'arma lunga: consegna agli interessati (art 67 Reg. Esec.TULPS).

- AI SIGG. SINDACI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

E, p.c.

- AI SIGG. COMANDANTI COMPAGNIE CARABINIERI DI

REGGIO EMILIA-GUASTALLA- CAST. MONTI

Come è noto, ai sensi dell'art. 42 del R.D. nr. 773 del 1931: "*Il Questore ha facoltà di dare Licenza per porto d'arma lunga da fuoco....*", sia per uso sportivo che per uso caccia.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di Esecuzione del TULPS: "*l'interessato all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al Funzionario di P.S. o al Sindaco*".

Ciò premesso, in uno spirito di fattiva collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni ed allo scopo di favorire l'utenza coinvolta, che diversamente sarebbe obbligata a raggiungere il capoluogo di provincia distante, sovente, anche decine di chilometri dal luogo di abitazione, lo scrivente trasmetterà alle SS.LL, in relazione alla residenza anagrafica dell'intestatario, le Licenze in argomento per la successiva consegna all'interessato.

All'atto della consegna, codesti Uffici, provvederanno, oltre che a far apporre la prescritta sottoscrizione nell'apposito spazio, anche all'applicazione della velina adesiva per la conservazione ed inalterabilità dei dati, velina che sarà trasmessa in uno al predetto titolo.

Sarà cura dello scrivente informare il richiedente che la Licenza in argomento verrà consegnata presso il Comune di residenza.

Si rimarca che la mancata sottoscrizione del titolo d'armi può comportare a carico degli interessati la sanzione di cui all'art.221 del TULPS (arresto fino a due mesi od ammenda fino ad Euro 103).

Si confida nella massima collaborazione



IL QUESTORE

Sgm